NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ATTIVITA' MUSICALI

Art. 24

Incentivi a favore della nuova produzione nazionale

Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera a) dell'art. 2 e' riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni di lire per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella citta' sede dell'ente o istituzione. La misura dei contributi e le modalita' di concessione sono fissate annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo disponibile viene accantonato e puo' essere utilizzato allo stesso scopo per l'esercizio successivo.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1967, non più in vigore dal 23 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Estremi	Legge 14 agosto 1967, n. 800
Titolo	II — Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-degli-enti-lirici-e-delle-attivita-musicali/art-24-incentivi-a-favore-della-nuova-produzione-nazionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it